Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)
Piazza Ammiraglio Faravelli, 1
Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184
Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622
C.A.P. 27047

COPIA

Codice ente 11280.
DELIBERAZIONE N. 38 Soggetta invio capigruppo ☑

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022 ED APPROVAZIONE SCADENZA RATE DI PAGAMENTO.

L'anno 2021 addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presenza
RICCARDI STEFANO	Sindaco	SI
MAINI ENRICA	Consigliere	NO
DESIMONI LUCA	Consigliere	SI
VENTRE MASSIMILIANO	Consigliere	SI
FAZIO OMBRETTA	Consigliere	SI
ORLANDI MARIA ANTONIETTA	Consigliere	SI
BERSANI IVAN	Consigliere	NO
LACCHINI DANIELE	Consigliere	SI
CHIAPPONI LUIGI	Consigliere	SI
BENENTI ALBERTO	Consigliere	SI
MANSTRETTA ANDREA	Consigliere	SI

Totale presenti 9
Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. dott.ssa Sabrina Siliberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Riccardi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Udita la relazione del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. [...]*";
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 3 del medesimo Decreto, dispone che "*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*";

CONSIDERATO che la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che recita "*In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*", non si ritiene applicabile alla TARI stante la necessità di determinare le tariffe sulla base del Piano Finanziario approvato per ciascuna annualità e considerando la base imponibile in continua evoluzione, dovendo garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*";

RILEVATO quindi che per la predisposizione delle tariffe TARI 2022 sia necessario disporre del Piano Economico Finanziario determinato ai sensi di quanto disposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con Deliberazione 363/2021/R/Rif;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la Delibera 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif avente ad oggetto "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" pubblicata sul sito www.arera.it in data **4 agosto 2021**;

RILEVATO che l'articolo 2.3 della Delibera richiamata al punto precedente ha stabilito che "*La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2) [...]*";
CONSIDERATO che sono molteplici gli elementi che l'Autorità aveva stabilito di "*[...] adottare in tempo utile per la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge*" tra cui:
- $rpia$ (il tasso di inflazione programmata);
- il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022;
- il tasso di remunerazione del capitale investito;
- gli schemi tipizzati, quindi una tabella ed una relazione di accompagnamento;

VISTA la Delibera **26 ottobre 2021** 459/2021/R/rif avente ad oggetto "*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*" con cui sono stati determinati parte degli elementi lasciati in sospeso dalla precedente deliberazione;

VISTA la Determina **4 novembre 2021** n. 2/2021 – DRIF rubricata "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità,*

nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ed i relativi allegati;

OSSERVATO che il suddetto provvedimento è stato pubblicato sul sito www.arera.it in data venerdì 5 novembre 2021 ed è quindi risultato accessibile in data lunedì **8 novembre u.s.**;

RILEVATA la scadenza del bilancio di previsione, fissata al **31 dicembre p.v.**, e considerate le tempistiche di sviluppo per l'iter procedurale della delibera di approvazione dello stesso in Consiglio Comunale che prevede tempistiche di deposito pari a 10 giorni per questo Comune, in base al Regolamento interno;

CONSIDERATO che per poter procedere alla determinazione delle tariffe TARI si rende necessario aver concluso il percorso di validazione del Piano Finanziario 2022-2025 ed è comunque prevedibile un lasso di tempo necessario al completamento delle procedure informatizzate di elaborazione dei dati richieste dall'Autorità stessa;

OSSERVATO che alla luce di quanto indicato ai punti precedenti il tempo a disposizione per poter predisporre un Piano Finanziario completo si è rivelato decisamente ridotto a causa della tardiva pubblicazione della documentazione dell'Autorità che, come indicato ai punti precedenti, ha atteso fino al **5 novembre** per rendere disponibili tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori di predisposizione del nuovo Piano Finanziario;

CONSIDERATO che l'articolo 7.1 della Delibera 363/2021 ha stabilito che "*Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente*";

VISTO che l'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 definisce l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";*

VISTO l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, che attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]";*

RILEVATO che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO che nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997);

VISTO anche il Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e l'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *"Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000";*

CONSIDERATO che alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti emerge che nell'ambito della Regione Lombardia, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni;

RILEVATO che ad oggi non risulta ancora pervenuto il Piano economico finanziario dal Gestore, non consentendo all'Ente Territorialmente Competente, identificabile con il Comune nell'ambito delle disposizioni sopra richiamate, il tempo tecnico necessario all'effettuazione della procedura di validazione;

VISTA la Consultazione 12 ottobre 2021 - 422/2021/R/rif con cui ARERA ha confermato gli orientamenti finali in merito alla procedura di "*Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani*";

CONSIDERATA l'assenza di informazioni definitive relative alla regolazione della qualità dal momento che ARERA ad oggi non ha ancora pubblicato la deliberazione definitiva con la quale vengono indicati gli standard minimi del servizio a cui fare riferimento;

OSSERVATO che il testo degli "orientamenti finali" succitato prevede che l'Ente Territorialmente Competente **entro il 31 marzo 2022** "*determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore per tutto il periodo di regolazione, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla [...] tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente che deve essere in ogni caso garantito*".

OSSERVATO che, come facilmente intuibile, la valorizzazione degli oneri necessari all'adeguamento – componente imprescindibile del Piano Finanziario 2022-2025 come disciplinato nel MTR-2 (costo previsionale CQ) - potrà avvenire solo nel momento in cui l'Autorità fisserà le regole e gli standard a cui i gestori dovranno adeguarsi a seguito della determinazione da parte dall'Ente Territorialmente Competente di quanto indicato al punto precedente;

RILEVATA la tardività con la quale sono stati resi noti i documenti di base a cui i Gestori dovranno fare riferimento per la produzione del proprio Piano Finanziario grezzo 2022-2025;

CONSIDERATO che anche qualora tempestivamente disponibili i PEF grezzi dei singoli Gestori, l'attività dell'Ente Territorialmente Competente prevederà una complessità operativa, incomprimibile nelle tempistiche, stante anche la rilevanza notevole delle conseguenze che la determinazione dei costi efficienti comporteranno in ordine ai riflessi sul bilancio comunale e sul rapporto tributario con i contribuenti;

RILEVATO ulteriormente che alla data odierna mancherebbero tempistiche congrue per portare a termine il delicato compito di validazione dei dati trasmessi dai singoli Gestori, che – come indicato all'articolo 28 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif – "*concerne almeno la verifica: a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti*";

CONSIDERATO che:
- l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 aveva stabilito che: "***Limitatamente all'anno 2021***, *in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021*" e che tale facoltà non è più applicabile per l'anno 2022;
- alla data di approvazione della presente Deliberazione non sono emerse notizie attendibili in merito ad eventuali proroghe della scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, che resta fissata al **31 dicembre 2021**, come sopra indicato;
- conseguentemente non si ritiene opportuno alla data odierna ipotizzare di rinviare l'approvazione delle tariffe TARI 2022, non essendo emersa alcuna rassicurazione sulla possibilità di procedere ad un'adozione legittima delle stesse successiva all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

RITENUTO che il Comune di Santa Maria della Versa si trovi ad oggi nell'impossibilità oggettiva di provvedere alla determinazione delle nuove tariffe TARI 2022 sulla base di un Piano Finanziario TARI 2022-2025 validato, alla luce di quanto esposto ai punti precedenti, e che pertanto nelle more della definizione delle entrate tariffarie in base alla disciplina contenuta nel MTR-2 di ARERA, l'unico importo attendibile da prendere in considerazione per la determinazione delle tariffe, sia unicamente quello determinato per l'anno precedente;

VISTO il Piano Finanziario per l'anno 2021 validato dal revisore dei conti e comprendente lo schema dei costi complessivi per l'anno 2021, le relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore, le dichiarazioni di veridicità redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

OSSERVATO che il Piano finanziario TARI di cui al punto precedente è stato oggetto di adozione da parte del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 10 del 10.03.2021;

CONSIDERATO che alla data odierna, assumendo quando prescritto ai punti precedenti, le tariffe possono essere provvisoriamente determinate dall'applicazione della metodologia di calcolo in uso presso questo

Comune, assumendo come valore di partenza quello del Piano Finanziario 2021, da ripartire sulle utenze domestiche e non domestiche e poi sulle diverse categorie, in base alle posizioni debitorie presenti nella banca dati TARI comunale;

CONSIDERATO che quando il Comune sarà posto nella condizione di poter procedere alla definizione delle tariffe TARI 2022 sulla base di un Piano Finanziario 2022-2025 validato ed effettivamente rispettoso della nuova modalità di calcolo definita dall'Autorità con MTR-2, disponendo di tempi consoni per lo svolgimento di tutte le attività prescritte dalla Deliberazione 363/2021/R/Rif, lo stesso si adopererà per procedere tempestivamente alla loro approvazione, qualora consentita normativamente dall'eventuale intervento di una disciplina che provveda a sganciare il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

RILEVATO quindi che in ogni caso le tariffe approvate dal Comune per la TARI diventeranno applicabili solo a decorrere dal 1° dicembre 2022 stante quanto riportato al punto precedente;

RITENUTO, di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. n.2 del 29.01.1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2022 le tariffe TARI 2021 esposte di seguito:

CATEGORIE O SOTTOCATEGORIE	DESCRIZIONE DELLE VOCI	TARIFFA AL MQ
A1	Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, scuole pubbliche e private, sale teatri, sale giochi, palestre	1,534537
A2	Autorimesse, autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchinari, depositi al servizio di imprese edili, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi, locali a disposizione.	1,770619
B	Mostre, autosaloni, autoservizi, campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento, attività di vendita all'ingrosso di beni non deperibili	2,343963
C1	Abitazioni private (utenze domestiche)	1,618852
C1	Aziende agricole	1,618852
C2	Attività ricettivo - alberghiere	1,618852
C3	Collegi, case di vacanza, case di riposo o di assistenza, ospedali	0,505891
D1	Ambulatori, studi medici e dentistici, studi veterinari	4,991460

D2	Studi professionali, uffici commerciali e assicurativi, agenzie immobiliari, banche	4,991460
E1	Attività di produzione artigianale/industriale e relative pertinenze	2,343963
E2	Attività artigianale di parrucchieri, barbieri, estetisti, lavanderia, falegnameria, idraulici, elettricisti, carrozzerie, officine	4,502432
E3	Attività di commercio di beni non deperibili	4,991460
F1	Ristoranti, trattorie, pizzerie, supermercati, self-service, fast-food, enoteche	4,991460
F2	Bar, caffè,gelaterie, pasticcerie, macellerie, vendita al dettaglio di beni alimentari	5,969516
F3	Attività di vendita al dettaglio di frutta, verdura, fiori	7,487190

2. di dare atto che quando il Comune sarà posto nella condizione di poter procedere alla definizione delle tariffe TARI 2022 sulla base di un Piano Finanziario 2022-2025 validato ed effettivamente rispettoso della nuova modalità di calcolo definita dall'Autorità con MTR-2, disponendo di tempi consoni per lo svolgimento di tutte le attività prescritte dalla Deliberazione 363/2021/R/Rif, lo stesso si adopererà per procedere tempestivamente alla loro approvazione, qualora consentita normativamente dall'eventuale intervento di una disciplina che provveda a sganciare il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello del bilancio di previsione;
3. di fissare, in ottemperanza del vigente Regolamento TARI, le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2022:

- Primo acconto – scadenza 30/09/2022 nella misura del 33,33% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2022;
- Secondo acconto - scadenza 31/10/2022 nella misura del 33,33% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2022;
- Saldo – scadenza 30/11/2022 2022 a conguaglio di quanto già versato.

4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2022;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022 ED APPROVAZIONE SCADENZA RATE DI PAGAMENTO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Santa Maria della Versa, 21/12/2021

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Calatroni Maria Cristina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Santa Maria della Versa , 21/12/2021

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Calatroni Maria Cristina

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.to Stefano Riccardi	F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

☐ Ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Santa Maria della Versa, 11 GEN. 2022

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.
(art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Santa Maria della Versa,

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Santa Maria della Versa, 11 GEN. 2022

Il Segretario Comunale
dott.ssa Sabrina Siliberto

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA * Pavia *